

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3840 del 02/07/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "F.A.T.A. Inerti srl" relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di Castellarano in Località il Pioppo per adeguamento al D.M. 127/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4000 del 02/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno due LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 11516/2025

D.P.R. 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "F.A.T.A. Inerti srl" relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di Castellarano in Località il Pioppo per adeguamento al D.M. 127/2024.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamato che la ditta **F.A.T.A. Inerti srl**, per l'impianto di gestione rifiuti in Via **Località il Pioppo** in comune di Castellarano in provincia di Reggio Emilia, risulta autorizzata con AUA adottata da ARPAE con DET-AMB-2023-89 del 11/01/2023, per i titoli abilitativi di scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera, comunicazione recupero rifiuti ai sensi art.216 del D.Lgs.152/2006 e comunicazione relativa all'impatto acustico.

Preso atto che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti, consistente nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*, che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti.

Dato atto che nelle more dell'adeguamento, l'art.8 ("norme transitorie e finali") del medesimo D.M. 127/24 prevede la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni in essere, ed in specifico, per le procedure semplificate incluse in AUA come nel presente caso, riporta: *"Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonche' i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2"*).

Vista la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), con aggiornamento della comunicazione 216, relativa all'impianto della Ditta **F.A.T.A. Inerti srl**, con sede legale ed impianto in Località il Pioppo in comune di Castellarano in provincia di Reggio Emilia, **presentata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 28 giugno 2024 n. 127** per la produzione di "Aggregati recuperati" da operazione di recupero (R5) e per la prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti con cessazione della qualifica di rifiuto in riferimento al D.M. 05/02/1998, acquisita da ARPAE al protocollo n. PG/2024/252834 del 20/03/2025.

Viste le integrazioni acquisite al protocollo di Arpae al n. 92542 del 20/05/2025, a seguito di richiesta Arpae con nota prot. n. 64681 del 04/04/2025, trasmessa dalla ditta consistente nella planimetria aggiornata dell'impianto di gestione rifiuti di adeguamento al D.M. n.127/2024, nelle procedure predisposte per la gestione dei rifiuti e la tracciabilità dei materiali ottenuti di cui al D.M. n. 127/2024, e precisazioni sulla configurazione impiantistica e sulla gestione dei rifiuti sia ai sensi del D.M. 127/2024 sia ai sensi del D.M. 05/02/1998.

Preso atto altresì che nell'istanza AUA, la ditta illustra la gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. 127/2024, e aggiorna la planimetria di riferimento, con aggiornata disposizione delle aree di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti medesimi, senza apportare modifiche alle tipologie ed ai quantitativi di rifiuti attualmente gestiti.

Tenuto conto che l'istanza di AUA per adeguamento ai sensi del D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”*, si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013 essendo effettuato dalla Ditta in recepimento di nuove disposizioni normative.

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto dichiarato nell'istanza di aggiornamento di AUA di cui al protocollo ARPAE n. PG/2025/52834 del 20032025, l'istanza si riferisce solo alla matrice rifiuti, senza interessare gli altri titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sopra richiamata, per i quali la ditta dichiara il proseguimento senza modifiche, e consistenti in:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale ai sensi del D. Lgs 152/2006;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D. Lgs 152/2006;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. 447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. 15/2001).

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nel testo vigente;*
- D. Lgs n.152 del 3 aprile 2006 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- D.P.R.13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;*
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;*
- DPR 227/2011 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122”;*
- D.M. 05/02/1998 *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22”;*
- D.M. 28 marzo 2018 n. 69 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006”;*
- L.132/2018 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”* con specifico riferimento all'art. 26-bis;
- Decreto 28 giugno 2024 n. 127 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”.*

Tenuto conto della relazione del Servizio Territoriale di questa Arpae , acquisita con protocollo interno n. 109098 del 17/06/2025, in cui sono riportate le prescrizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Tenuto conto inoltre del parere espresso dal Comune di Castellarano, acquisito al protocollo di Arpae al n.115402 del 26/06/2025 in cui si indica che l'impianto posto in località IL PIOppo a Castellarano, è da intendersi compatibile sotto il profilo edilizio e della disciplina urbanistica attuativa del Comune di Castellarano.

Atteso che, conseguentemente alla comunicazione di modifica di cui trattasi, con nota n. PR_REUTG_Ingresso_0033587_20250521, trasmessa alla Prefettura in data 21/05/2025, è stata richiesta la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2, del D. Lgs n. 159/2011 per la quale non è pervenuto riscontro;

Atteso inoltre che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) senza avere ricevuto riscontro, e stante che nella istanza presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art.89 del D. Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

Determina

1. di approvare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"F.A.T.A. Inerti srl"** ubicato nel comune di Castellarano in Località il Pioppo in provincia di Reggio Emilia;
2. di disporre che il presente aggiornamento dell'AUA non comporta modifiche del numero di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti e pertanto rimane attribuito il numero **142**;
3. di disporre che il presente atto di modifica, relativo al titolo abilitativo in materia di gestione rifiuti, è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-89 del 11/01/2023 adottata da ARP AE precisando che:

- a. restano validi i contenuti, la scadenza, e gli allegati:
 - 1 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs.152/2006);
 - 2 (autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale ai sensi del D. Lgs 152/2006;
 - 3 (autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D. Lgs 152/2006;
 - 5 (Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. n.447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 L.R. n. 15/2001), e quant'altro non in contrasto con il presente atto;
 - b. l'”**Allegato 4** – Operazioni di recupero ai sensi dell'art.216 del D. Lgs.152/06” della DET-AMB-2023-695 del 14/02/2023 (oggetto della modifica di cui trattasi) deve intendersi sostituito con il nuovo “**Allegato 4 Bis** - Operazioni di recupero ai sensi dell'art.216 del D. Lgs.152/2006” unito al presente atto;
 - c. il presente atto, relativamente al titolo ambientale comunicazione ai sensi dell'art. 216 del del D. Lgs. 152/2006, “Allegato 4 Bis - Operazioni di recupero ai sensi dell'art.216 del D. Lgs.152/2006”, ha efficacia e sostituisce il precedente a decorrere dalla data di emanazione dello stesso;
4. di dare atto che la tavola di riferimento per la gestione rifiuti, di cui alla presente autorizzazione, è la tavola denominata “*Planimetria generale impianto*”, datata Maggio 2025 e acquisita al protocollo n. PG/2025/97542 del 20/05/2025, che viene unita al presente atto quale parte integrante;
 5. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
 6. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 4 Bis – Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs.152/2006

Ditta **F.A.T.A Inerti srl**
Impianto: **Castellarano – Località il Pioppo**

Registro Provinciale Recuperatori n. **142**

L'istanza di modifica di AUA si riferisce ad aggiornamento della Comunicazione ai sensi dell'art.216 per l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024.

Dato atto che:

lo stesso impianto risulta iscritto al n. **142** del Registro di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 a far data dal 17/06/2004, a seguito della presentazione delle seguenti comunicazioni:

comunicazione, datata 12/02/2004, pervenuta il 12/02/2004, esercizio attività a far tempo dal 17/06/2004
comunicazione, datata 28/06/2006, pervenuta il 04/07/2006, esercizio attività a far tempo dal 04/07/2006
comunicazione, datata 13/10/2006, pervenuta il 17/10/2006, esercizio attività a far tempo dal 15/01/2007
comunicazione, datata 31/03/2009, pervenuta il 06/04/2009, esercizio attività a far tempo dal 17/06/2009
comunicazione, datata 04/07/2013, pervenuta il 24/17/2013, esercizio attività a far tempo dal 17/06/2014
comunicazione, datata 25/03/2014, pervenuta il 28/04/2014, esercizio attività a far tempo dal 21/11/2014
comunicazione, datata 23/02/2015, pervenuta il 02/03/2015, esercizio attività a far tempo dal 09/03/2015
comunicazione, datata 29/06/2017, pervenuta il 02/10/2017, esercizio attività a far tempo dal 01/01/2018
comunicazione, datata 08/01/2019, pervenuta il 08/01/2019, esercizio attività a far tempo dal 20/12/2019
comunicazione datata 30/09/2022, pervenuta il 30/09/2025, esercizio attività a far tempo dal 01/01/2023

Descrizione impianto e attività di gestione rifiuti

L'impianto è ubicato nella località il Pioppo localizzata nel Comune di Castellarano 42014 (RE) in un'area classificata come "Frantoi attivi" dal PSC; non è presente una cava ma viene unicamente svolta attività di macinazione di rifiuti. Il confine sud dell'impianto è stato adeguato al nuovo limite imposto dal tracciato della ciclovvia, con riduzione delle aree demaniali in concessione a sud (fatta salva la concessione per la vasca di raccolta delle acque e per l'attraversamento delle tubazioni di sottoservizi, rif. allegato 2).

L'impianto, regolato da contratto di affitto con "I pioppi SRL in liquidazione", con scadenza al 01/01/2031, presenta una palazzina uffici, un capannone con locali adibiti a ricovero mezzi e officina ed un altro capannone (denominato in planimetria "Officina -magazzino"). Nei piazzali esterni sono individuate le seguenti separate aree:

- area di ricevimento e spedizione, dotata di pesa;
- aree di stoccaggio funzionale all'operazione di recupero rifiuti R5;
- l'area di lavorazione con impianto di macinazione ROSE e con impianto di pre-macinazione GASPARIN;
- aree di stoccaggio dei lotti (lotti in uscita dal trattamento in attesa di verifica; lotti non conformi)
- aree di stoccaggio dei prodotti in uscita (EOW conformi al DM 127/2024 e al DM 05/02/1998)
- zona di deposito temporaneo dei rifiuti generati dall'attività (in cassoni)

All'interno dell'impianto, in un'area distinta e separata rispetto all'attività di gestione rifiuti, viene svolta anche attività di gestione dei seguenti sottoprodotti ceramici, in conformità alla Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 16604 del 23/10/2017:

7. polveri e impasti da ceramica cruda;
8. polveri da ceramica cotta;
9. formati (integri o frammenti) ceramici crudi;
10. formati (integri o frammenti) ceramici cotti.

Nel sito vengono utilizzati i seguenti macchinari:

- sistema di pesatura;
- impianto di macinazione R.O.S.E.;
- impianto di pre-macinazione GASPARIN.

Per la movimentazione dei rifiuti vengono utilizzate pale meccaniche e cassoni per i rifiuti prodotti.

E' presente un impianto antincendio e la Ditta è in possesso di Attestazione di Rinnovo Periodico di conformità Antincendio.

La ditta è autorizzata all'attività di gestione rifiuti per le operazioni di seguito esposte:

- operazione di recupero R5 "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di rifiuti non pericolosi per le seguenti tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:
 - 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto";
 - 7.2 "rifiuti di rocce da cave autorizzate";
 - 7.3 "sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti";
 - 7.8 "rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura";
 - 12.6 "fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica".

Operazione di recupero R5 dei rifiuti per la produzione di EOW con adeguamento alle disposizioni del D.M. 127/2024

L'istanza di modifica di AUA con aggiornamento della comunicazione ai sensi dell'art.216 per l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024. L'operazione R5 è comprensiva di specifico stoccaggio funzionale, operazione di messa in riserva (R13), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R5).

Non è previsto un aumento della potenzialità massima complessiva giornaliera e annuale per il recupero dei rifiuti (R5), che rimane fissata a:

- 5.740 tonnellate al giorno, di stoccaggio istantaneo a servizio dell'operazione R5,
- 102.650 tonnellate all'anno, di stoccaggio annuale a servizio dell'operazione R5,
- 600 tonnellate giorno. quale capacità di trattamento massima giornaliera per l'operazione R5 (L'impianto di macinazione ha una potenzialità pari a 75 t/h, prevedendo un ciclo lavorativo di 8 ore/giorno per 250 giorni /anno e la capacità di trattamento massima giornaliera è pari a 600 t/giorno),
- 102.650 tonnellate all'anno, quale capacità di trattamento massima annuale per l'operazione R5.

La modifica per adeguamento alle disposizioni del D.M. 127/2024 è riferita ai rifiuti indicati alle tipologie **7.1, 7.2 e 7.3 del D.M. 05/02/1998** e prevede il nuovo assetto impiantistico con la relativa nuova planimetria di riferimento, mantenendo invariati i quantitativi complessivi dei rifiuti gestiti come già autorizzati con Autorizzazione Unica Ambientale n. 89 del 11/01/2023).

I rifiuti in ingresso, distinti per tipologia ai sensi del DM 05/02/98, e i prodotti in uscita dal trattamento vengono stoccati in cumuli in area esterna, su pavimentazione in stabilizzato, dotata di sistema di raccolta atto a convogliare le acque meteoriche ad un sistema di trattamento, o all'interno del capannone presente su pavimentazione impermeabile (tipologia 12.6).

Il materiale lavorato in attesa della predisposizione del controllo di conformità al DM 127/24 e le EOW risultate conformi agli accertamenti analitici, movimentati tramite l'utilizzo di pala meccanica, sono stoccati per lotti di massimo 3.000 mc in aree specifiche del piazzale esterno dotate di setti divisorii e segnaletica di identificazione.

L'adeguamento al DM 127/24 ha reso necessaria una revisione complessiva del layout dell'impianto, nel quale sono state definite le aree di stoccaggio per ciascuna tipologia di rifiuti in ingresso, per i prodotti in

uscita e per l'aggregato recuperato in attesa delle verifiche analitiche e conforme ai requisiti del decreto sopra richiamato. La nuova planimetria di riferimento è la tavola denominata “*Planimetria generale impianto*”, datata Maggio 2025 e acquisita al protocollo n. PG/2025/97542 del 20/05/2025.

La ditta con la modifica per l'adeguamento al D.M. 127/2024 precisa che intende **rinunciare** alla gestione del rifiuti identificato al codice EER 170802 (di cui alla tipologia 7.1 del D.M. 05/02/1998) precedentemente ricompresi nell'atto autorizzativo, in quanto tale materiale non rientra in quelli ammessi alla produzione di aggregato recuperato ai sensi del DM 127/2024. La ditta precisa che per i rifiuti della tipologia **7.3** prevede oltre al recupero per la produzione di “*Aggregato recuperato*” (ai sensi del DM 12/2024), anche l'ottenimento di “*prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate*”, ai sensi del punto 7.3.4 lettera a) del D.M. 05/02/1998.

Tipologie 7.1, 7.2 e 7.3 per la produzione di “Aggregato recuperato” ai sensi del D.M. 127/2024

La ditta si è dotata di un Sistema di Gestione in ottemperanza a quanto disposto dal DM 127/2024. La procedura di gestione delle operazioni di recupero R5 è descritta nella “relazione tecnica” presentata dalla ditta e nel documento denominato “pg01_procedura_eow”, allegato alla domanda di modifica non sostanziale.

Rifiuti ammessi

Tabella A - rifiuti gestiti con D.M. 127/2024

Tipologia ex DM 05/02/1998	EER	Descrizione rifiuto	prodotto ottenuto dal trattamento con operazione R5	Denominazione aggregato
7.1 All. 1, Sub. 1	101211	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	Aggregato recuperato conforme al DM 127/2024, per gli utilizzi previsti dall'allegato 2 al D.M. 127/2024 di cui alle lettere da a) ad e).	Stabilizzato ROSE 0-70 per usi da lett a) a lett e); Stabilizzato ROSE cemento 0-70 per usi da lett a) a lett e)
	170101	cemento		
	170102	mattoni		
	170103	mattonelle e ceramiche		
	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06		
	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		
7.2 All. 1, Sub. 1	010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	Aggregato recuperato conforme al DM 127/2024, per gli utilizzi previsti dall'allegato 2 al D.M. 127/2024 di cui alle lettere da a) ad e)	Stabilizzato ROSE 0/70 , per usi da lett a) a lett e)
	010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407		
	010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra , diversi da quelli di cui alla voce 010407		
7.3 All. 1, Sub. 1	101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	Aggregato recuperato conforme al DM 127/2024, per gli utilizzi previsti dall'allegato 2 al D.M. 127/2024 di cui alle lettere da a) ad e) e lett. g).	Pietrisco ROSE 6-15, per usi da lett a) a lett e); Pietrisco ROSE 6-15, per usi lett. g); Stabilizzato ROSE 0-20,; per usi da lett a) a lett e); Stabilizzato ROSE 0-20, per usi lett. g);
	101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		

Qualifica e formazione del personale

Il Sistema di Gestione individua i requisiti specifici del personale preposto alla gestione degli EoW distinguendo tra Responsabile Sistema Gestione, Responsabile Impianto di recupero e Addetti al recupero.

La ditta dichiara che il personale preposto all'esecuzione dei controlli sull' EoW, possiede un appropriato livello di addestramento e formazione, che viene aggiornata periodicamente.

Verifiche in ingresso del rifiuto

La verifica viene effettuata in conformità a quanto previsto dalla lettera b dell'allegato 1 dl DM 127/2024:

1 esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso, in particolare in caso di rifiuti identificati con codice a specchio vengono preventivamente richieste le analisi o altra documentazione attestante la non pericolosità del rifiuto;

2 controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;

3 accettazione solo nel caso in cui l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo;

4 pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;

5 selezione, rimozione e separazione di qualsiasi materiale estraneo;

6 stoccaggio separato dei rifiuti non conformi in area dedicata;

7 messa in riserva dei rifiuti conformi nell'area dedicata, in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;

8 movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;

9 svolgimento di controlli supplementari, anche analitici, a campione, ovvero ogniquale volta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

Qualora il rifiuto non superi i suddetti controlli, non verrà accettato e il carico sarà respinto. In tal caso, si compilerà la parte del formulario riservata al destinatario, indicando la motivazione del respingimento.

Processo di recupero R5

Il rifiuto, se ritenuto idoneo dopo i controlli citati, viene stoccato nelle aree designate, come indicato nella Planimetria lay-out rifiuti, datata maggio 2025. Quindi può essere pre-macinato tramite l'impianto denominato GASPARIN e successivamente (o in alternativa alla pre-macinazione), essere immesso nella tramoggia di carico dell'impianto di lavorazione ROSE — costituito da un mulino a martelli, vagli e nastri trasportatori — ed essere sottoposto alle seguenti lavorazioni :

- pre-vagliatura
- macinazione
- defferizzazione
- selezione granulometrica e selezione per flottazione delle frazioni leggere non idonee.

Gli scarti derivanti dal processo vengono stoccati in appositi cassoni per poi essere conferiti a impianti autorizzati.

Il materiale lavorato, in attesa di verifica, viene stoccato nelle aree individuate in planimetria fino al raggiungimento di un volume massimo di 3000 m3, che costituisce un lotto di aggregato recuperato.

Definizione del Lotto

Il materiale derivante dalle operazioni di recupero viene accumulato per lotti aventi volume non superiore a 3.000 m3, separati per merceologia.

Una volta raggiunto il volume massimo di 3.000 m3 la ditta provvederà, tramite laboratorio esterno o personale interno adeguatamente formato, all'effettuazione di un campionamento in conformità alle norme UNI di riferimento

per poi effettuare le successive analisi chimico-fisiche che ne attestino la conformità al DM 127/24.

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, la ditta verifica il rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2, Allegato 1 al D.M. 127/2024, provvedendo ad effettuare gli opportuni controlli analitici a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato. Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto dalla ditta è sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutarne il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati nella Tabella 3 dell'Allegato 1 del D.M. 127/2024.

I lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione del controllo di conformità, sono stoccati separatamente e identificati con apposita cartellonistica recante "lotti in uscita della lavorazione al ROSE in attesa di verifica di conformità al DM 127/24" e il numero del lotto.

Oltre al campione da sottoporre ad analisi, viene prelevato un campione aggiuntivo che viene conservato come previsto dall'art. 5 comma 4 del DM 127/2024.

Verifiche sull'aggregato recuperato

I lotti di aggregato recuperato ottenuti dal trattamento sono utilizzabili per gli scopi specifici riportati in "all04_criteri_e Scopi_specifici_di_utilizzabilità". In base a tali scopi, devono rispettare le caratteristiche indicate nel documento stesso, che coincidono con le tabelle 2 e 3 dell'allegato 1 del DM 127/2024.

Per le verifiche di conformità e idoneità finalizzate al controllo del rispetto delle norme tecniche, la ditta prevede di utilizzare le seguenti norme:

- **UNI EN 13242** - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade per gli scopi previsti dalla lettera a) alla lettera f) dell'all. 2 del DM 127/2024
- **UNI EN 12620** – Aggregati per calcestruzzo per lo scopo previsto alla lettera g) del decreto.

La verifica sarà effettuata da un laboratorio esterno.

Giudizio finale e dichiarazione di conformità

Una volta pervenuto l'esito degli accertamenti analitici, viene verificata la conformità a quanto previsto.

Se il giudizio finale dà esito negativo, la ditta valuterà se sottoporre il materiale a nuovo trattamento o se procedere al conferimento come rifiuto ad impianti terzi, in relazione alle problematiche emerse dai referti analitici. I lotti non conformi sono stoccati in apposite aree adeguatamente segnalate e riportate nella citata planimetria.

La ditta registrerà la non conformità dei suoi lotti tramite la compilazione di apposito "Registro reclami e osservazioni".

In caso di giudizio finale positivo, l'azienda attesta il rispetto dei criteri per la qualifica di aggregato recuperato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art 47 del decreto n.445/2000, compilando la Dichiarazione di conformità (mod06_dichiarazione_di_conformità) per ciascun lotto, in linea con il modello riportato in allegato 3 del DM 127/2024.

La copia della dichiarazione viene conservata presso l'impianto di produzione per un periodo di cinque anni dalla data di invio della stessa all'Autorità competente mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

Operazioni di recupero già esercitate dalla Ditta, ai sensi del D.M. 05/02/1998, che non riguardano l'adeguamento alle disposizioni del D.M. 127/2024

Rimane confermata l'attività di recupero R5, come precedentemente autorizzata, ai sensi del D.M. 05/02/1998 per le tipologie **7.3** (finalizzata alla produzione di *"prodotti e impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzati"* per l'industria ceramica di cui alla tipologia 7.3.4 lett. a), e per le tipologie **7.8 e 12.6** dell'Allegato 1, Suballegato 1 del **D.M. 05/02/1998** sui seguenti rifiuti, come riportati tabella:

Tabella B - rifiuti gestiti con D.M. 05/02/1998

Tipologia DM 05/02/1998	EER	Descrizione rifiuto	prodotto ottenuto dal trattamento con operazione R5
7.3 All. 1, Sub. 1	101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	Prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzati per l'industria ceramica di cui al punto 7.3.4 lett. a)
	101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
7.8 All. 1, Sub. 1	161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	Materiali refrattari nelle forme usualmente commercializzate di cui al punto 7.8.4 lett. b)
	161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	
	161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	
12.6 All. 1, Sub. 1	080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	Impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzate di cui al punto 12.6.4 lett. b)
	101203	polveri e particolato	

L'operazione di recupero R5 finalizzata alla produzione di EoW ai sensi del D.M. 05/02/1998 per le tipologie **7.3** (per la produzione di *“prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate”*, ai sensi del punto 7.3.4 lettera a) del D.M. 05/02/1998), **7.8 e 12.6** non viene modificata rispetto a quanto già autorizzato con la vigente AUA (atto n. 89 del 11/01/2023). Quando tutte le verifiche hanno esito favorevole (verifica visiva del carico e documentale, pesatura, ecc) la Ditta procede all'accettazione del rifiuto, con compilazione della parte del formulario per il destinatario e all'annotazione sul registro di carico e scarico rifiuti. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede al respingimento del carico. I rifiuti in ingresso sono stoccati nelle stesse aree già individuate nella planimetria di riferimento per la vigente autorizzazione.

Il processo di trattamento dei rifiuti finalizzata alla produzione di end of waste è rimasto invariato. I rifiuti vengono prelevati dall'area di stoccaggio per mezzo di pala meccanica, quindi scaricati in prossimità della bocca di carico dell'impianto di macinazione (costituito da un mulino a martelli, vagli e nastri trasportatori e corredato da sistemi per la separazione delle frazioni indesiderate e il contenimento delle polveri), con recupero delle polveri tramite detto sistema di depolverizzazione e umidificazione. Da qui vengono immessi nella tramoggia di carico al comparto di trattamento con fase di deferrizzazione. Il materiale, ridotto granulometricamente e privato della frazione ferrosa, viene convogliato in un vibrovaglio a due piani multiforo (Vaglio vibrante primario) che permette le selezioni granulometriche. Contestualmente a tale selezione viene effettuata in automatico la separazione delle frazioni leggere non idonee (carta, legno, plastica, etc.), con un sistema di selezione per flottazione. E' prevista anche un'eventuale fase di pre-macinazione finalizzata a ridurre la pezzatura dei rifiuti più voluminosi da inserire poi nel macinatore principale.

I rifiuti della tipologia **12.6** dell'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/98, sono gestiti all'interno del capannone, avente un'estensione di 240 m² e ivi scaricati e stoccati in cumuli su pavimentazione impermeabile. I cumuli in stoccaggio vengono lasciati asciugare naturalmente e raggiunto il livello di umidità richiesto, con l'ausilio di una pala meccanica, i rifiuti “pronti all'uso” vengono omogeneizzati ed eventualmente miscelati con materia prima per la produzione dell'impasto ceramico nelle forme usualmente commercializzate. Il prodotto ottenuto è più precisamente un “impasto ceramico semilavorato” o “costituente

di impasti ceramici”, impiegato dalle aziende dell’industria ceramica per la produzione degli impasti ceramici veri e propri, in luogo della materia prima vergine.

Eventuali frazioni grossolane indesiderate (residui di carta, legno e plastica, ecc.), verranno rimosse e stoccate all’interno di cassoni per il successivo conferimento ad impianti terzi autorizzati.

Dai processi di recupero si originano dei rifiuti rappresentati dal CER 191202 “metalli ferrosi”. Possono essere originati anche degli imballaggi quali: 191201 “carta e cartone”, 191204 “plastica e gomma” e 191207 “legno diverso da quello di cui alla voce 191206”. Nei casi in cui la frazione in uscita non possa essere opportunamente selezionata allora verrà applicato un CER 191212 “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211”.

I rifiuti prodotti dal processo di recupero sono stoccati in cassoni, individuati in planimetria, per il successivo conferimento ad impianti terzi autorizzati.

Prescrizioni per la cessazione della qualifica di rifiuti (End of Waste)

1) Per i rifiuti EER 101201 e 101208 (tipologia 7.3 del D.M. 05/02/1998) per i quali la ditta prevede il recupero finalizzato sia alla produzione di “Aggregato recuperato” conforme al DM 127/2024” sia alla produzione di “Prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate”, ai sensi del D.M. 05/02/1998, la ditta è tenuta a garantire la tracciabilità dei rifiuti e la distinzione della loro gestione nonché dei quantitativi massimi di stoccaggio a servizio dell’operazione R5 e dei quantitativi massimi recuperabili per ogni tipo di prodotto:

a. per il prodotto “Aggregato recuperato”: il quantitativo massimo di stoccaggio a servizio dell’operazione R5 è fissato in 3.700 tonnellate istantanee, ed il quantitativo massimo recuperabile all’anno è fissato dal limite quantitativi previsto dall’allegato 4 del D.M. 5/2/98 in 46.950 t/anno per l’industria lapidea di cui al punto 7.3.4 lett. b);

b. per il prodotto “*Prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzati*” il quantitativo massimo di stoccaggio a servizio dell’operazione R5 è fissato in 3.700 tonnellate istantanee ed il quantitativo massimo recuperabile è fissato dal limite quantitativi previsto dall’allegato 4 del D.M. 5/2/98 in 54.000 t/anno per l’industria ceramica.

La sommatoria dei quantitativi di rifiuti sottoposti a trattamento con operazione di recupero R5 finalizzata alla produzione dei due prodotti “Aggregato recuperato e “Prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzati”, non può essere superiore a 63.950 Tonnellata all’anno, corrispondenti a 42.034 metri cubi/anno.

Coerentemente a quanto sopra indicato la sommatoria dei quantitativi di rifiuti stoccati a servizio dell’operazione R5 per la tipologia 7.3 del D.M. 05/02/1998, destinata alla produzione dei due prodotti “Aggregato recuperato” e “*Prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzati*”) non può essere superiore a 3.700 tonnellate istantanee, corrispondente a 2.431 metri cubi istantanei.

- 2) La ditta, al fine di ottemperare alla prescrizione sopra riportata (1), deve conservare la relativa documentazione a disposizione per gli organi di controllo. Inoltre deve essere adottata l’opportuna cartellonistica al fine di distinguere le aree dedicate alle due tipologie di materiale ottenuto, come da “Planimetria lay-out rifiuti datata Maggio 2025”, (acquisita al protocollo n. PG/2025/97542 del 20/05/2025).
- 3) Deve essere rispettato il DM 127/2024 per la produzione di End of Waste (aggregato recuperato) e per il recupero dei rifiuti autorizzati, in particolare per le caratteristiche dei prodotti End of Waste, per gli utilizzi previsti e per la redazione della dichiarazione di conformità come da D.P.R. 445/2000.
- 4) Come previsto dall’Allegato 1 del D. M. 127/2024, al punto b), i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari, anche

analitici, a campione ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

- 5) Le attività di recupero devono essere conformi in ogni fase al sistema di gestione illustrato dalla Ditta nella documentazione tecnica ed alle relative procedure di registrazione/controllo delle lavorazioni e delle verifiche sui materiali prodotti, anche in relazione ad eventuali non conformità rilevate.
- 6) La gestione dei rifiuti deve avvenire come indicato nella "*Planimetria generale impianto*", datata Maggio 2025 e acquisita al protocollo n. PG/2025/97542 del 20/05/2025.
- 7) I rifiuti potranno essere accettati solo dopo che personale addestrato ne abbia effettuato un controllo visivo, un controllo del peso, un controllo di corrispondenza a quanto riportato nel formulario di trasporto (art. 193 del D.Lgs 152/06).
- 8) Il gestore provvederà alla formazione di lotti negli appositi spazi di stoccaggio, segnalati da apposita cartellonistica.
- 9) I diversi lotti di EoW c mantenuti separati fra loro e opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto contenuto nella relativa dichiarazione di conformità.
- 10) Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
- 11) Il quantitativo massimo complessivo di stoccaggio istantaneo (stoccaggio funzionale) di tutti i rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R5 non deve essere superiore a **5.740 tonnellate /istantanee**, corrispondenti a 3.775 metri cubi/istantanei.
- 12) Il quantitativo massimo complessivo giornaliero di tutti i rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R5 non deve essere superiore a **600 tonnellate/giorno**.
- 13) Nell'impianto il quantitativo massimo complessivo annuale di tutti i rifiuti come "stoccaggio funzionale all'operazione R5" ed il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R5 non deve essere superiore a **102.650 tonnellate/anno**, corrispondenti a 67.062 metri cubi/anno.
- 14) In base alla presente iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero (R5 con relativo stoccaggio funzionale) come riassunto nelle tabelle allegate al presente atto, per i corrispondenti codici EER e quantità complessive dei rifiuti.
- 15) La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali prodotti è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità al D.M. 127/2024 e del D.M. 05/02/1998, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006.
- 16) Nel caso in cui quanto risulta dalle operazioni di trattamento risulti non conforme alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste), dovrà essere essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere sottoposti a nuovo trattamento o essere conferiti come come rifiuto ad impianti terzi autorizzati.
- 17) La ditta dovrà provvedere alla corretta conservazione del campione End of Waste come previsto dall'art. 5 comma 4 del DM 127/2024.
- 18) La ditta deve conservare per almeno 5 anni presso la propria sede legale o l'impianto di produzione copia della dichiarazione di conformità delle End of Waste con gli allegati (ad es. esiti degli accertamenti ecc.) anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.
- 19) Nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024, i rifiuti restano classificati come tali.
- 20) Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovranno essere gestiti come rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D. Lgs. n.152/2006 ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.
- 21) L'impianto di macinazione e recupero dei rifiuti (ROSE), deve funzionare per un numero massimo di

- 8 ore al giorno, funzionando dalle ore 8:00 alle ore 17:00 nel periodo invernale, e dalle ore 8:00 alle ore 18:00 nel periodo estivo, nei giorni dal Lunedì al Venerdì, ed eccezionalmente il Sabato in caso di fermo impianto per guasto durante la settimana o manutenzioni, comunque l'impianto di macinazione deve essere utilizzato non più di 8 ore al giorno. Il sabato non devono essere ritirati rifiuti e potrà essere effettuata l'attività di macinazione rifiuti solo in caso di fermo impianto per guasto durante la settimana, che deve essere tempestivamente comunicato Comune di Castellarano ad ARPAE, e comunque prima di effettuare la macinazione al Sabato.
- 22) La ditta deve adottare le opportune misure gestionali e di pulizia al fine di evitare fenomeni di dilavamento dalle aree/contenitori di stoccaggio che possano creare inquinamenti ambientali da imbrattamenti e/o sversamenti accidentali.
 - 23) L'attività dell'impianto (frantoio) "lavorazione ghiaie" può essere ripresa solo dopo aver conseguito parere favorevole del Comune di Castellarano al piano di bonifica acustica, e preventiva autorizzazione per lo scarico.
 - 24) E' vietato accogliere rifiuti provenienti da aree industriali, sulle quali non siano state svolte indagini preliminari per escludere contaminazioni di varia natura.
 - 25) Deve essere mantenuto efficiente l'impianto di irrigazione a pioggia di tipo automatico a servizio dell'impianto di macinazione.
 - 26) L'attività di gestione rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro.
 - 27) L'impianto e tutte le componenti elettro-meccaniche accessorie utilizzate devono rispettare le direttive comunitarie 2006/42 CE "Direttiva macchine".
 - 28) Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
 - 29) Lo stoccaggio deve essere svolto nel rispetto della Circolare protocollo n. 1121.21-01 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".
 - 30) Al fine di evitare ogni possibile commistione fra i rifiuti gestiti nell'impianto e relativi prodotti, rispetto ai sottoprodotti, la gestione dei sottoprodotti deve essere effettuata nel rispetto della normativa vigente in particolare ai sensi dell'art 184 bis del D. Lgs. 152/2006, DM n.264 del 13/10/2016 e Determina Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 16604 del 23/10/2017, anche con riferimento all'acquisizione della specifica documentazione fornita dall'azienda produttrice, assicurandone la tracciabilità e senza creare interferenze con i rifiuti o prodotti derivanti dal recupero rifiuti.
 - 31) Ai fini della tracciabilità dei rifiuti e distinzione della loro gestione dalla gestione del sottoprodotto, la ditta è tenuta tenere la relativa documentazione a disposizione per i controlli.
 - 32) Deve essere mantenuta l'opportuna cartellonistica al fine di distinguere le aree dedicate dall'impianto di gestione rifiuti e relativi prodotti da quelle dedicate ai sottoprodotti.
 - 33) Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelli autorizzati con il presente atto ed effettuare modifiche della propria attività di recupero, compresa la variazione del layout aziendale (planimetria), è necessario che presenti preventivamente una domanda di modifica di AUA.
 - 34) Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A.(Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, relativamente alle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.

- 35) L'iscrizione al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 decade qualora non siano soddisfatti i requisiti della comunicazione, ai sensi del Codice Antimafia di cui al D. Lgs. 159 del 06/09/2011, ovvero qualora pervenga dalla Prefettura, nota contenente elementi impeditivi al rilascio della stessa, ai sensi dell'art. 67 del citato D. Lgs. n. 159/2011.
- 36) La Ditta è tenuta a comunicare ad Arpae ed al comune di Castellarano l'avvenuto aggiornamento della Concessione demaniale conseguente alla rimodulazione dell'area impiantistica dovuta alla prevista realizzazione di opera pubblica (ciclovía E13), in area precedentemente occupata dall'impianto della Ditta stessa.
- 37) L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
- a. urbanistica ed edilizia;
 - b. inquinamento atmosferico;
 - c. prevenzione incendi;
 - d. scarico di acque reflue;
 - e. inquinamento acustico;
 - f. sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024, i rifiuti restano classificati come tali.

Tabella n. 1
Ditta FATA INERTI SRL
impianto di recupero rifiuti sito in Località il Pioppo, Castellarano

**Operazione R5: Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.M. 127/2024, per la produzione di
“Aggregato recuperato”**

D.M. 5/2/98	EER	Operazione R5 Descrizione Rifiuto	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'attività R5)		Recupero annuale R5		utilizzi - Allegato 2 DM 127/2024
			Mc.	Ton.	Mc./a	ton./a	Mc./a	Ton./a	
Tipologia 7.1	170101	cemento							lett. da a) ad e)
	170102	mattoni							
	170103	mattonelle e ceramiche							
	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06							
	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03							
		TOTALE TIPOLOGIA 7.1	1.211	1.840	16.515	25.000	16.515	25.000	
Tipologia 7.2	010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407							lett. da a) ad e)
	010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407							
	010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407							
		TOTALE TIPOLOGIA 7.2	20	25	160	200	160	200	
Tipologia 7.3	101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico							lett da a) ad e) e lett g)
	101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)							
		TOTALE TIPOLOGIA 7.3	2.431	3.700**	42.034	63.950	42.034	63.950*	
Nota * nel rispetto del limite quantitativo definito dalla prescrizione n. 1), e nel rispetto del limite quantitativo previsto dall'Allegato 4 del DM 5/02/98: in 46.950 tonnellate/anno per l'industria lapidea di cui al punto 7.3.4 lett. b) per la produzione di “Aggregato recuperato” e in 54.000 tonnellate/anno per l'industria ceramica di cui al punto 7.3.4 lett a) per la produzione di “Prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate”. Nota ** Quantitativo massimo complessivo di stoccaggio istantaneo per la tipologia 7.3 a servizio dell'operazione R5 dei rifiuti destinati sia alla produzione di “aggregati recuperato” sia di “prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate”, nel rispetto del limite quantitativo definito dalla prescrizione n. 1)									

Operazione R5: Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.M. 05/02/1998 di cui alla tipologia 7.3
(finalizzata alla produzione di "Prodotti e impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzate")

07.03	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti						Operazione R5		
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero									
07.03.4 lett. a	prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate								
Codice EER	Descrizione Rifiuto	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'attività R5)		Recupero annuale R5			
		mc/ist	t/ist	mc/a	t/a	mc/a	t/a		
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico								
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)								
TOTALE		2.431	3.700**	42.034	63.950	42.034	63.950*		
Nota * nel rispetto del limite quantitativo definito dalla prescrizione n. 1), e nel rispetto del limite quantitativo previsto dall'Allegato 4 del DM 5/02/98: in 46.950 tonnellate/anno per l'industria lapidea di cui al punto 7.3.4 lett. b) per la produzione di “<i>Aggregato recuperato</i>” e in 54.000 tonnellate/anno per l'industria ceramica di cui al punto 7.3.4 lett a) per la produzione di “<i>Prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate</i>”. Nota ** Quantitativo massimo complessivo di stoccaggio istantaneo per la tipologia 7.3 a servizio dell'operazione R5 dei rifiuti destinati sia alla produzione di “<i>aggregati recuperato</i>” sia di “<i>prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate</i>”, nel rispetto del limite quantitativo definito dalla prescrizione n. 1)									

Operazione R5: Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.M. 05/02/1998 di cui alla tipologia 7.8

07.08	rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura						Operazione R5	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
07.08.3 lett. b	industria produzione materiali refrattari e per l'edilizia							
07.08.4 lett. b	materiali refrattari nelle forme usualmente commercializzate							
Codice EER	Descrizione Rifiuto	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale R5		
		mc/ist	t/ist	mc/a	t/a	mc/a	t/a	
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01							
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03							
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05							
TOTALE		25	25	1.000	1.000	1.000	1.000	

Operazione R5: Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.M. 05/02/1998 di cui alla tipologia 12.6

12.6	fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica						Operazione R5	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
12.6.4 lett. b)	impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzate							
Codice EER	Descrizione Rifiuto	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale R5		
		mc/ist	t/ist	mc/a	t/a	mc/a	t/a	
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici							
101203	polveri e particolato							
TOTALE		88	150	7.353	12.500	7.353	12.500	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.